



Prot. 101/S.N.

Roma, 5 febbraio 2024

Ministero dell'Interno  
Dipartimento della Pubblica Sicurezza  
Direzione Centrale per gli Affari Generali  
e le Politiche del Personale

R O M A

Ministero dell'Interno  
Dipartimento della Pubblica Sicurezza  
Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria  
Ufficio VI - Trattamento Economico del Personale in servizio

R O M A

Ministero dell'Interno  
Dipartimento della PS  
Segreteria del Dipartimento  
Ufficio V - Ufficio per le Relazioni Sindacali

R O M A

**Oggetto: Agevolazioni lavoratrici madri - Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, legge di Bilancio 2024) - richiesta chiarimenti.**

Preg.mi Direttori,

la Legge 20 dicembre 2023, n.213 (di seguito, legge di bilancio), prevede all'articolo 1, comma 180:

“Fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile”.

Ai sensi del successivo comma 181, l'esonero è esteso, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.



L'esonero contributivo in oggetto è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, sia instaurati che instaurandi, nel periodo di vigenza dell'esonero, dei settori pubblico e privato, ivi compreso il settore agricolo, con la sola esclusione dei rapporti di lavoro domestico, in riferimento alle lavoratrici madri di tre o più figli. Per la sola annualità del 2024, in via sperimentale, l'esonero contributivo è esteso anche alle lavoratrici madri di due figli.

Nello specifico, quindi, l'esonero in esame, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, trova applicazione, per le lavoratrici madri di tre o più figli, sino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo; inoltre, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l'esonero contributivo trova applicazione anche per le lavoratrici madri di due figli, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

La misura agevolativa si sostanzia in un abbattimento totale della contribuzione previdenziale dovuta dalla lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare su base mensile.

L'INPS ha provveduto a recepire tale "agevolazione" emanando la circolare nr. 27 del 31.01.2024 ove, al punto 2, si legge testualmente:

"Possono accedere all'esonero in trattazione tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro sia pubblici che privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo, con l'esclusione dei soli rapporti di lavoro domestico".

Parrebbe che, ancora una volta per i Poliziotti, ci siano problematiche in relazione al fatto di poter accedere a questa cospicua "agevolazione".

Per quanto sopra, conoscendo la sensibilità su tale questione, e viste le numerose richieste poste dai poliziotti circa le modalità di accesso a tale ragguardevole beneficio, siamo a chiedere l'emanazione di una circolare esplicativa.

Anticipatamente si ringrazia e si resta in attesa di un cortese riscontro.

Il Segretario Generale FSP Polizia  
Valter MAZZETTI